



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 09/10/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2001, n.1217

LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordi di programma per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte del "Consorzio San Marco s.r.l." nel Comune di Altamura (Ba). Rilascio parere paesaggistico - art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T. Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""In attuazione della legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998 e dell'art.34 del Dlvo n.267/2000 in data 15.12.2000 sono stati sottoscritti dal Presidente della Regione Puglia, autorizzato dalla Giunta Regionale con le delibera di seguito riportate a fianco di ogni singola ditta, e il Sindaco del Comune di Altamura appositi Accordi di Programma, per la realizzazione di n. 11 insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte dei soci del Consorzio San Marco composto dalle seguenti ditte:

1. TECNOMEK ENGINEERING - Delibera di GR n. 1429 del 30/10/2000;
2. SIAM - Delibera di GR n. 1430 del 30/10/2000;
3. LE VIE EN ROSE - Delibera di GR n. 1431 del 30/10/2000;
4. SIE - Delibera di GR n. 1432 del 30/10/2000;
5. SIGNOREDIL - Delibera di GR n. 1433 del 30/10/2000;
6. SUD LEGNO - Delibera di GR n. 1434 del 30/10/2000;
7. TEC BETON - Delibera di GR n. 1435 del 30/10/2000;
8. TOP ART - Delibera di GR n. 1436 del 30/10/2000;
9. CICCIMARRA VITO - Delibera di GR n. 1437 del 30/10/2000;
10. POLY FORM - Delibera di GR n. 1438 del 30/10/2000;
11. MOLIMEK - Delibera di GR n. 1439 del 30/10/2000;

Con le citate delibere di G.R. la pratica attuazione degli interventi veniva subordinata alla sottoposizione degli stessi alle disposizioni di cui all'art.5 del D.P.R. n.357/97 atteso che le aree interessate rientravano nell'ambito della zona di Protezione Speciale e del Sito di Importanza Comunitario "Alta Murgia" individuato con D.M. 3.4.2000 (G.U. n.95 del 22.4.2000).

Con riferimento a quanto sopra, il Consorzio San Marco in rappresentanze delle su citate ditte ha presentato al competente Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art.5 del D.P.R. n.357/97, l'apposita valutazione d'incidenza ambientale.

Con nota n.7567 del 2.7.2001 il Settore Ecologia ha espresso il seguente parere:

"" che l'art. 4 c.4 LR. 12/4/2001 n. 11 ha chiarito, oltre agli adempimenti da assoggettare a procedura di VIA o di screening (identificati negli allegati A e B), che " le opere identificate nell'all. B ripartito negli elenchi B1, B2 e B3 non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di protezione speciale o siti

di importanza comunitaria di cui alle direttive CEE 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono soggetti a valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97."

Atteso pertanto che l'intervento di che trattasi non risulta ricompreso, per tipologia dimensionale, nei citati elenchi, è da ritenersi escluso dalla predetta procedura."

In data 15.12.2000 con delibera n.1748 la Giunta Regionale ha approvato il PUTT/Paesaggio, che individua le aree interessate dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile "C" e parte di valore normale di tipo "E", art.2.01 - titolo II.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "C" prevedono la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale, se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

In merito attesa la sopravvenuta approvazione del PUTT, che subordina l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti al preventivo rilascio da parte della Giunta Regionale del parere paesaggistico, con nota acquisita al prot. N.6928 del Settore Urbanistico Regionale in data 18.7,2001, IL "Consorzio San Marco" proponente gli Accordi di Programma in questione ha trasmesso la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica di impatto paesaggistico;
- Relazione geologica-tecnica.

In detti elaborati integrativi si evidenzia che l'intera area oggetto degli interventi non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcuna componente e/o ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi di pregio strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dall' art. 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T.. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti, in quanto livello minimo inderogabile di tutela non si rileva alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta) tra quanto, proposto e le N.T.A. del P.U.T.T..

Per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti territoriali Distinti) lo studio integrativo inoltre rappresenta in sintesi quanto segue:

- con riferimento al sistema II assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

Come si evince dalla cartografia tematica del P.U.T.T. l'area di intervento non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata e/o crinali, lame, gravine ovvero da elementi caratterizzanti l'assetto geomorfologico. L'area di intervento in progetto non presenta altresì peculiarità dal punto di vista geologico ne vincoli di natura idrogeologica. L'intervento in progetto, attraverso il contenimento dei movimenti di terra, andrà a conservare comunque sia l'assetto geomorfologico di insieme sia l'attuale assetto idrogeologico delle aree interessate dal programma costruttivo in progetto;

- Con riferimento al sistema II copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica" l'area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica. Non si rileva sull'area oggetto dell'intervento la presenza di Specie floristiche rare o in via di estinzione ne di particolare interesse biologico- vegetazionale. L'area non è interessata dalla presenza di alberi ma risulta parte seminativo e parte a vigneto. L'intervento non andrà a modificare in maniera significativa l'attuale assetto del sistema botanico - vegetazionale presente sull'area, anche se questo non evidenzia peculiarità degne di tutela. L'intervento prevede, quali opere di mitigazione, la creazione di cinque oasi arboree, per consentire la conservazione e lo sviluppo faunistico; nonché la creazione di barriere, con piantumazione di pini di aleppo e siepi, lungo tutto il perimetro, per mascherare l'intervento tutelando il paesaggio.

- Con riferimento al sistema "stratificazione storica della organizzazione insediativa" l'area di intervento non risulta interessata da particolari beni storico -culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo

nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato nè l'intervento interferisce con beni posizionati all'esterno dell'area oggetto di intervento.

L'intervento progettuale, sulla scorta delle analisi delle aree interessate in rapporto ai citati indirizzi di tutela, interessa aree prive di "ambiti territoriali distinti" il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici.

Inoltre, come risulta dalla certificazione in atti rilasciata in data 8/2/2000 dal competente ufficio degli Usi Civici dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.7/98 e succ. mod.; le stesse aree comunque sono soggette a livello per la cui affrancazione si dovrà procedere in conformità della vigente normativa.

Di conseguenza il programma costruttivo stante il contesto territoriale interessato esistente sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; acopertura botanico - vegetazionale colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", privo di elementi specifici da tutelare e salvaguardare comporta una trasformazione fisica e un uso del territorio interessato compatibile con la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti e prive di peculiarità.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T., si ritiene che l'intervento in parola per la sua localizzazione in un area non interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti non interferisce conseguentemente sia con gli indirizzi che con le direttive di tutela fissate dal P.U.T.T. per l'ambito territoriale esteso di riferimento. Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art 5.03 delle NTA del PUTT/ paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che in sede di pratica esecuzione dell'intervento proposto vengano adottate le misure di mitigazione già contenute nella relazione d'impatto paesaggistico prodotta."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 . COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'urbanistica;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, ricadenti in Ambito Territoriale Esteso di tipo UC", l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E., ai sensi dell'art.5.01 delle predette N.T.A.;

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
